



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

COMUNE DI PAVIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fortunato Pagano e Alessandra Ferrari Da Grado, con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;

contro

COMUNE DI BORGARELLO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Martino Colucci, con domicilio ex lege (art. 25, lett. a) c.p.a.) presso la Segreteria di questo Tribunale in Milano, Via Corridoni n. 39;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forloni, domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1

PROVINCIA DI PAVIA, in persona del Presidente p.t., non costituita;

nei confronti di

PROGETTO COMMERCIALE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia D'Ettorre, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Spadai n. 2;

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

COMUNE DI GIUSSAGO, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

CONFESERCENTI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

FEDERCONSUMATORI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

PROVINCIA DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

del verbale conclusivo del 24-26 gennaio 2011, nonché dei verbali delle precedenti sedute del 10 gennaio 2011, del 3 dicembre 2010, del 28 settembre 2010, della Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/2008 indetta dal Comune di Borgarello per l'esame della domanda della Società Progetto Commerciale s.r.l. per l'apertura di un centro commerciale polifunzionale;

della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Borgarello n. 16 del 12 luglio 2010, recante ad oggetto “Adozione del Piano di Lottizzazione ambito di trasformazione A.T.C. 2 del P.G.T. vigente”;

della nota prot. N. 01.2011.0000016 del 13 gennaio 2011 a firma del Direttore Vicario D.G. Commercio, Turismo e Servizi della attestazione di compatibilità urbanistica del 9 dicembre 2010 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Borgarello;

della nota prot. N. 104 del 10 gennaio 2011 a firma del Commissario Straordinario del Comune di Borgarello;

della relazione finale del rappresentante della Regione Lombardia;

del punto 5.1., comma 2, lett. e), della deliberazione di G.R. n. 5054 del 4 luglio 2007 e successive modificazioni nella parte in cui sostituisce al requisito di ammissibilità della domanda della “coerenza con gli atti di programmazione e pianificazione regionale” di cui al Programma Territoriale il motivo di inammissibilità determinato dal “contrasto con atti di programmazione o di pianificazione regionali”

del Piano Territoriale Regionale d’Area dei Navigli Lombardi, limitatamente alla TAV 5 e della controdeduzione all’osservazione presentata dal Comune di Borgarello prot. N. Z1.2009.0025006 del 14 febbraio 2009;

quanto ai motivi aggiunti

dell’autorizzazione commerciale n. 61 del 5 aprile 2011 rilasciata dal Comune di Borgarello in favore della Progetto Commerciale s.r.l.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Borgarello, di Progetto Commerciale s.r.l. e di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 maggio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 3 agosto 2010, la società Progetto Commerciale s.r.l. ha depositato, presso il Comune di Borgarello, istanza di autorizzazione commerciale per l'apertura di una grande struttura di vendita da realizzarsi sul territorio del predetto Comune.
2. A seguito di tale istanza, è stata indetta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 114/98, una conferenza di servizi alla quale hanno preso parte i seguenti Enti: Comune di Borgarello, Regione Lombardia, Provincia di Pavia; nonché, a titolo consultivo: Comune di Pavia, Comune di Certosa di Pavia, Comune di Giussago, Comune di San Genesio ed Uniti, ASCOM di Pavia, Confesercenti di Pavia.
3. Ha inoltre partecipato, senza diritto di voto, l'operatore richiedente.
4. La Conferenza di servizi si è conclusa nella seduta del 24-26 gennaio 2011 con l'accoglimento dell'istanza presentata.
5. Avverso il verbale che enuncia l'esito della conferenza ed avverso gli atti ad esso presupposti, insorge, con il presente ricorso, il Comune di San Genesio ed Uniti il quale, nel corso della stessa conferenza, aveva espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione.
6. In data 5 aprile, 2011, il Comune di Borgarello, visto l'esito della conferenza di servizi, ha rilasciato all'operatore economico l'autorizzazione commerciale richiesta.
7. Contro quest'ultimo provvedimento, il Comune di San Genesio ed Uniti ha proposto motivi aggiunti.
8. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, Regione Lombardia, il Comune di Borgarello e, in qualità di controinteressata, la

società Progetto Commerciale s.r.l.

9. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive conclusioni.

10. Tenutasi la pubblica udienza in data 2 maggio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Ritiene il Collegio che debbano essere preliminarmente affrontate le doglianze, contenute nel secondo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente deduce il contrasto fra progetto approvato riguardante la struttura di vendita e la disciplina urbanistica riguardante l'area sulla quale la struttura stessa andrebbe ad insistere. Una prima ragione di contrasto sarebbe innanzitutto dovuta alla mancata realizzazione, accanto a quella di vendita, di una struttura alberghiera, prevista invece in un piano attuativo adottato in data 12 luglio 2010.

12. La doglianza è infondata.

13. Va invero osservato, in primo luogo, che le previsioni recate dagli strumenti urbanistici, anche attuativi, non impongono in capo al privato l'obbligo di realizzare tutte le opere in essi contemplate, ma conferiscono esclusivamente la facoltà di realizzarle.

14. Nel caso concreto il contrasto paventato dalla parte consisterebbe proprio nella enunciata volontà del controinteressato di non procedere alla realizzazione di una struttura recettiva prevista, accanto a quella di vendita, nel suddetto piano attuativo ed inizialmente anche nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione commerciale (le ragioni dello stralcio risiedono nella necessità di adeguare il progetto ai rilievi formulati in sede di conferenza di servizi da parte di alcuni Enti partecipanti).

15. Tale stralcio tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non rende il progetto della struttura di vendita di per sé contrastante con il piano

attuativo.

16. Inoltre, ed indipendentemente da ciò, va rilevato che la procedura di autorizzazione delle grandi strutture di vendita, disciplinata dall'art. 6 della l.r. n. 6/2010, è articolata in modo tale da consentire, entro determinati limiti, il costante adeguamento della pianificazione urbanistica alle risultanze del procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale; è, per tale ragione, che eventuali discordanze, sorte in sede procedimentale, fra il progetto della struttura di vendita e gli strumenti di pianificazione urbanistica non sempre costituiscono di per sé causa di illegittimità degli atti adottati.

17. In proposito valga quanto segue.

18. In base all'art. 6, comma 17, della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, nel caso in cui per procedere alla realizzazione di una grande struttura di vendita sia necessaria l'approvazione di un piano attuativo, deve sussistere essere correlazione diretta fra procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale.

19. Tale correlazione è in particolare disciplinata dal secondo periodo della succitata disposizione e dal comma 18, lett. a) dello stesso art. 6.

20. In base a quest'ultima norma, nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, la conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 deve essere convocata dopo l'adozione del piano attuativo.

21. Stabilisce invece il secondo periodo del comma 17 che “in caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale”.

22. Queste disposizioni delineano un procedimento che strutturato in

modo tale per cui vuole ottenere un'autorizzazione commerciale riguardante una grande struttura di vendita che sia conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale, e che necessiti della previa approvazione di un piano attuativo, deve: a) attendere che il comune adotti il piano attuativo; b) proporre, dopo, l'adozione dello stesso, istanza di autorizzazione commerciale.

23. Successivamente a quest'ultimo passaggio, il procedimento urbanistico rimane sospeso, in attesa che si concluda il sub procedimento di natura commerciale.

24. La finalità della sospensione è evidentemente quella di fare in modo che nel procedimento urbanistico possano essere recepite le indicazioni e gli indirizzi scaturenti dalla conferenza di servizi afferente il procedimento commerciale, che si tiene mentre il primo procedimento si trova in stato di sospensione. Ed è ovvio che il recepimento di tali indicazioni ed indirizzi non potrà che avvenire in fase di approvazione definitiva del piano attuativo, conseguendone che l'autorizzazione commerciale nel frattempo rilasciata non potrà che essere sospensivamente condizionata a tale definitiva approvazione..

25. Ciò premesso deve rilevarsi che, anche qualora si dovesse ritenere che, nel caso concreto, le modifiche apportate, nel corso della conferenza di servizi, al progetto depositato unitamente all'istanza di autorizzazione commerciale (consistenti, come detto, nello stralcio della struttura recettiva) siano tali da rendere il progetto stesso non più aderente alle previsioni di piano attuativo adottato in data 12 luglio 2010, anche in questo caso non sussisterebbe alcuna violazione normativa, posto che tali modifiche dovranno essere recepite nella fase di approvazione definitiva del suddetto piano e che, in mancanza, come peraltro stabilito, nella stessa autorizzazione commerciale rilasciata, quest'ultima non

potrà avere efficacia.

26. Per tali ragioni va quindi ribadita l'infondatezza della doglianza.

27. Sempre nel secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce poi il contrasto del progetto approvato con la disciplina urbanistica dettata dagli strumenti di pianificazione regionale (Piano Territoriale Regionale d'Area dei Navigli Lombardi) e provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).

28. Il Collegio deve osservare al riguardo che, in effetti, la possibilità di rilascio di un'autorizzazione commerciale riguardante grandi strutture di vendita presuppone, come sopra chiarito, la loro conformità alla disciplina urbanistica vigente.

29. Tale regola si desume innanzitutto dall'art. 6, comma 3, lett. b), della l.r. n. 6/2010, in base al quale costituisce elemento essenziale della domanda di autorizzazione la produzione, da parte dell'interessato, di una relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale

30. La stessa regola viene poi ribadita nel punto 5.4 della deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/215 del 2 ottobre 2006 (recante Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008), approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 31 marzo 1998 n. 114, il quale stabilisce che costituisce condizione di ammissibilità e procedibilità della domanda di autorizzazione commerciale relativa ad una grande struttura di vendita la conformità urbanistica dell'intervento accertata e dichiarata dal Comune.

31. Di analogo tenore è infine il punto 5.1. della delibera di Giunta Regionale n. VIII/5054 del 4 luglio 2007 (recante Modalità applicative

del Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008).

32. Ciò premesso va rilevato che il progetto in concreto autorizzato non pare contrastare con il PTRR del regionale dei Navigli Lombardi né con il PTCP.

33. In proposito pena occorre, peraltro, precisare che, nel corso del procedimento commerciale, l'oggetto della valutazione di compatibilità non può essere altro che l'intervento concernente la struttura di vendita in sé considerata.

34. Per ciò che concerne invece la compatibilità delle opere di mitigazione, necessarie per la valutazione di sostenibilità dell'intervento, ritiene il Collegio che questa non possa che essere accertata successivamente (tenendo ovviamente conto della la pianificazione degli enti interessati e della pianificazione sovra comunale), allorquando sia attivato il procedimento per l'approvazione dei progetti riguardanti le suddette opere, nel corso del quale dovranno altresì essere attivate le sub procedure concernenti la VIA. In tal senso depongono sia ragioni connesse ad esigenze di snellezza del procedimento, che risulterebbe inutilmente aggravato ove si ritenesse necessario il compimento di complesse indagini da reiterare prima dell'approvazione dei progetti riguardanti le opere di mitigazione; sia il disposto del punto 6.4., comma 8, della DGR n. VIII/5054 del 2007 il quale, stabilendo che la realizzazione delle opere di mitigazione costituisce condizione sospensiva di efficacia dell'autorizzazione commerciale, lascia intendere che l'intervento, se compatibile con la vigente disciplina, va comunque autorizzato, restando impregiudicati, ragione per effetto della sospensione dell'efficacia del provvedimento rilasciato, gli interessi che si intendono tutelare attraverso le misure di mitigazione.

35. Non vengono dunque in rilievo le doglianze sollevate con riferimento alla variante alla ex SS35 ed alle altre opere di mitigazione individuate nel corso della conferenza di servizi attivata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 114/98.

36. Per ciò che concerne invece la struttura di vendita in sé considerata, la stessa viene ritenuta dal ricorrente in contrasto con il PTR di Navigli Lombardi in quanto inserita nella fascia di tutela di cinquecento metri dalla sponda del Naviglio.

37. Questa doglianza non può essere condivisa atteso che tale fascia non comporta un vincolo di inedificabilità, avendo la stessa carattere orientativo per gli strumenti di pianificazione comunale i quali ultimi debbono in concreto individuare le forme di salvaguardia delle aree contigue al corso d'acqua onde conservare le rilevanze paesaggistiche e valorizzare i contesti rurali ivi insistenti; e che, per quanto riguarda la specifica area di interesse, il Comune di Borgarello ha ritenuto di destinarla, con il proprio PGT, ad ambito di trasformazione urbana di rilevanza sovra comunale, lasciando quindi intendere che la trasformazione di quella particolare porzione di territorio non incide sui i valori paesaggistici espressi dalla suddetta fascia di tutela.

38. Per ciò che concerne invece la dedotta non conformità con il PTCP, il Collegio deve rilevare la genericità della doglianza sollevata, non avendo la parte specificato, nel ricorso introduttivo, per quali ragioni e sotto quale profilo tale contrasto sussista. Alcune specificazioni sono invero contenute nelle memorie depositate in vista dell'udienza di merito, ma esse riguardano non già la struttura di vendita in sé considerata quanto le opere viarie di mitigazione che tuttavia, per le ragioni, sopra indicate non rilevano in questa sede.

39. La doglianza in esame è quindi infondata e va respinta.

40. E' invece fondata, per le considerazioni che seguono, la doglianza con la quale la parte ricorrente lamenta che l'autorizzazione sia stata in mancanza degli assensi alla realizzazione della suindicata variante alla ex SS 35 da parte del Comune di Pavia, della Provincia di Pavia nonché del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

41. Va in proposito osservato che in base alle indicazioni contenute nel punto 6.5., comma 8, della DGR n. VIII/5054/2007, approvata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 23 luglio 1999 n. 14 (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 4, della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6), la non sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell'insediamento commerciale proposto comporta il rigetto della domanda di autorizzazione. Le condizioni di sostenibilità sussistono, fra l'altro, quando sia adeguatamente prevista la realizzazione di opere di compensazione delle c.d. esternalità negative sul territorio e sull'ambiente causate dalla struttura di vendita oggetto del procedimento autorizzatorio.

42. In base al comma 6 del medesimo punto 6.5, le condizioni di sostenibilità non possono ritenersi soddisfatte nel caso in cui sull'efficacia delle misure di compensazione non si riscontri un significativo livello di condivisione da parte dei soggetti direttamente interessati dagli effetti negativi prodotti dall'insediamento commerciale proposto i quali, al fine di esprimere parere in proposito, sono invitati a partecipare alla conferenza di servizi. Precisa peraltro il comma 9 dello stesso punto 6.5 che ove si ravvisi la necessità di opere di rilievo sovracomunale, l'autorizzazione commerciale non potrà essere rilasciata in assenza di accordi o intese tra i Comuni e gli Enti interessati dagli interventi.

43. E' chiaro quindi, in base a queste disposizioni, che se, da un lato, non è necessario in sede di procedimento commerciale accertare funditus la

compatibilità della misure compensative con la disciplina urbanistica vigente (né attivare per esse la sub procedura riguardante la VIA), è da altro lato quantomeno necessario che sulla consistenza ed efficacia di queste misure venga raggiunto un significativo grado di condivisione da parte degli enti interessati, e che venga acquisito l'assenso degli enti sul cui territorio le opere di mitigazione debbono essere realizzate.

44. A quest'ultimo proposito è ipotizzabile che qualche situazione di dissenso possa essere superata in sede di conferenza di servizi; ma anche ammettendo, in teoria, questa possibilità deve rilevarsi che, nel caso concreto, tutti gli enti maggiormente interessati dalla variante suindicata o hanno espresso parere negativo (Comune di Pavia e Provincia di Pavia), ovvero non sono stati sentiti in sede di conferenza di servizi (Parco Lombardo della Valle del Ticino).

45. Da ciò non può che conseguire la violazione delle disposizioni sopra illustrate e, dunque, l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata.

46. parimenti fondato è, infine, il primo motivo di ricorso con il quale le ricorrenti sostengono che la procedura di esame dell'istanza commerciale presentata dalla controinteressata è inficiata da illegittimità in ragione della mancata attivazione della sub-procedura concernente la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. In particolare, sostiene il ricorrente che il progetto riguardante l'intervento di cui è causa avrebbe dovuto essere sottoposto a tale sub-procedimento per tre ordini di ragioni: in primo luogo perché esso incide su aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004; in secondo luogo perché in esso è prevista la realizzazione di un parcheggio con più di cinquecento posti auto; infine in quanto il medesimo progetto prevede altresì la realizzazione della variante ad una strada extraurbana secondaria di interesse regionale (la ex SS35).

47. In proposito si osserva quanto segue.

48. L'individuazione degli interventi da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 5, è effettuata nell'allegato B alla suddetta legge. In particolare il punto 7, lett. b2) n. 1, b5) e g1) dell'allegato contempla le seguenti ipotesi: a) costruzione di grandi strutture di vendita e centri commerciali da realizzarsi in zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute tali con l'apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004; b) parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a cinquecento posti auto, c) varianti a strade extraurbane secondarie di interesse regionale.

49. Occorre dunque verificare se, come sostiene il ricorrente, l'intervento di cui è causa sia ascrivibile ad una delle suddette categorie.

50. Premesso che come già sopra rilevato, a parere del Collegio, non ricorre nella fattispecie in esame l'ipotesi sub c), in quanto la procedura VIA per la variante alla ex SS35 dovrà essere attivata nel corso del procedimento riguardante specificamente l'approvazione del progetto relativo a tale opera, si deve ritenere che sia per contro rilevante la previsione di cui alla lett. a).

51. Va invero osservato che, come già accennato, la struttura di vendita di cui è causa, essendo collocata ad una distanza inferiore a cinquecento metri dalla sponda del Naviglio (cfr. doc. 17 depositato dalla controinteressata), incide sulla fascia di tutela prevista dal Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) dei Navigli Lombardi, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 16 novembre 2010 n. IX/72, il quale ha istituito tale fascia al fine di delimitare uno spazio di salvaguardia delle aree contigue al corso d'acqua onde conservare le

rilevanze paesaggistiche e valorizzare i contesti rurali ivi insistenti.

52. Ciò premesso va osservato che, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, il PTR A ha la funzione di approfondire, con maggior dettaglio e per specifiche aree, le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale il quale, in virtù dell'art. 76 comma primo della stessa legge, ha valenza di piano territoriale paesaggistico.

53. Deve pertanto ritenersi che anche il PTR A condivide tale natura e possieda, quindi, anch'esso valenza di piano territoriale paesaggistico.

54. Ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 134 lett. c) e 143, comma 1, lett. e), del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, le aree inserite nella suddetta fascia di tutela debbono ritenersi aree di interesse paesaggistico, sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 146 e seguenti dello stesso decreto.

55. Non rileva al contrario la circostanza che il regime cui esse sono sottoposte non sia di inedificabilità assoluta e che, comunque, sia demandato ai comuni il compito di individuare in maniera dettagliata le forme di tutela. Ciò invero non toglie che, sin dall'approvazione del PTR A, venga loro impresso un regime giuridico particolare finalizzato alla salvaguardia dei valori paesaggistici che tali aree esprimono.

56. Ne consegue ancora che, in base al sopra illustrato punto 7, lett. b2 n.1, dell'Allegato B alla l.r. n. 5/2010, i progetti relativi a strutture di vendita incidenti su tali aree debbono essere preventivamente sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

57. Sostiene a contrario la controinteressata che le parole "apposizione di vincolo" contenute nella testé indicata disposizione dovrebbero far ritenere che essa si riferisca solo ai vincoli apposti su specifici beni ritenuti di notevole interesse pubblico, secondo le procedure delineate dagli artt. 136 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004.

58. La tesi tuttavia non può essere condivisa per due ordini di motivi. In primo luogo perché il citato punto 7, lett. b2 n. 1, dopo aver fatto riferimento al vincolo, richiama in generale l'intero testo normativo e non solo gli articoli 136 e seguenti dello stesso, lasciando quindi chiaramente intendere che il riferimento è, non solo ai vincoli imposti sui beni specificamente individuati dall'autorità, ma a tutti i vincoli previsti dalla normativa (e quindi anche a quelli discendenti dalle previsioni dei piani paesaggistici); in secondo luogo perché il trattamento riservato dall'ordinamento ai beni di interesse paesaggistico è identico per tutti tali beni, a nulla rilevando le modalità di loro individuazione.

Ne consegue, alla stregua di tali motivi, che non ha senso introdurre, in materia di valutazione di impatto ambientale, una distinzione basata unicamente su quell'elemento testuale.

59. Va pertanto ribadito che le Amministrazioni procedenti, prima di autorizzare l'intervento di cui è causa, avrebbero dovuto attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e che, quindi, la doglianza in esame deve ritenersi fondata.

60. L'accoglimento delle censure da ultimo scrutinate determina anche l'accoglimento del ricorso, mentre possono essere assorbiti i restanti motivi

61. La novità e la complessità delle questioni trattate induce il Collegio a disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il verbale conclusivo della conferenza di servizi in epigrafe indicato e l'autorizzazione commerciale

impugnata con motivi aggiunti.

Spese compensate fermo l'onere di cui all'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)